



Unione europea  
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



obiettivo competitività regionale e occupazione



## FONDO MICROCREDITO FSE

### Direttive di Attuazione

*Agosto 2014*



## Indice

Art.1 – Riferimenti normativi e definizioni .....	3
Art. 2 – Soggetti Beneficiari .....	5
Art. 3 – Casi di esclusione .....	5
Art. 4 – Settori di Attività Economica .....	6
Art. 5 – Spese Ammissibili.....	7
Art. 6 – Caratteristiche del Finanziamento .....	7
Art. 7 – Presentazione delle domande.....	8
Art. 8 – Istruttoria delle Domande .....	11
Art. 9 – Criteri di Selezione .....	11
Art. 10 – Concessione del Finanziamento ed Obblighi del Destinatario .....	12
Art. 11 – Tutoraggio.....	13
Art. 12 – Erogazione del Finanziamento .....	13
Art. 13 – Incasso e recupero del Finanziamento .....	13
Art. 14 – Monitoraggio e verifiche .....	14
Art. 15 – Revoca .....	14



## Art.1 – Riferimenti normativi e definizioni

Le presenti Direttive di Attuazione sono adottate in coerenza e attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- Regolamento (CE)1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
- Regolamento (CE)1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
- Regolamento (CE)1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006;
- Regolamento 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- Nota di orientamento su strumenti di ingegneria finanziaria ai sensi dell'Art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006 del 21/2/11 della Commissione Europea Direzione Regionale Politica Regionale (COCOF\_10-0014-04-EN, modificata con COCOF 10-0014-05-EN);
- Regolamento (CE)1828/2006 della Commissione e sue successive modifiche;
- Regolamento (UE) 1297/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Dicembre 2013 recante modifica al Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- Regolamento 1407/2013 della Commissione (c.d. Regolamento "De Minimis") del 18 dicembre 2013.
- Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Ai fini delle presenti Direttive si applicano definizioni di seguito elencate:

- una "**microimpresa**" è definita come un'impresa unica che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro - Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata su Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003 (così definite anche nell'allegato 1 del Reg. 651/2014);
- una "**piccola impresa**" è definita come un'impresa unica che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro - Raccomandazione 2003/361 della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata su Gazzetta ufficiale L 124 del 20.05.2003 (così definite anche nell'allegato 1 del Reg. 651/2014);
- Per «**impresa unica**», al Comma 2 art. 2 del Reg. 1407/2013, si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;
- con "**soggetti con difficoltà di accesso al credito e in condizioni di svantaggio**" si definiscono i "soggetti non bancabili" ovvero considerati non idonei a fruire di servizi e/o prodotti finanziari del

settore finanziario tradizionale poiché non soddisfano il requisito di “bancabilità” - ossia di capacità di rimborso - derivante dall’esame della storia creditizia ed altre variabili come, ad esempio

- l’ammontare del reddito percepito;
- la possibilità di offrire garanzie formali;
- esposizione nei confronti del sistema bancario e creditizio in genere;
- qualsiasi altra informazione disponibile in merito alla capacità di restituzione del prestito

e che si trovino in condizione di svantaggio ai sensi dell’art. 2, lettera 3 “lavoratore con disabilità” e lettera 4 “lavoratore svantaggiato” del Regolamento (UE) 651/2014 del 17 giugno 2014;

- con “**nuovo imprenditore**” si intende:
  - nel caso di nuove iniziative imprenditoriali, titolare di impresa da non più di 36 mesi all’atto di presentazione della domanda che non ricopra incarichi amministrativi (titolare e/o socio) in altre imprese;
  - nel caso di iniziative imprenditoriali già in essere, titolare di impresa da non più di 36 mesi all’atto di presentazione della domanda; tale imprenditore può aver ricoperto incarichi amministrativi (titolare e/o socio) in altre imprese, purché gli incarichi amministrativi siano cessati da oltre 36 mesi.
- con “**servizi sociali alla persona**” si considerano le attività ricadenti nei settori ATECO 2007 Q 88;
- per “**servizi culturali**” si intendono le attività ricadenti nei settori ATECO 2007 R 90 e 91;
- per “**servizi ricreativi**” si intendono le attività ricadenti nei settori ATECO 2007R 93.2 attività ricreative e di divertimento;
- per “**manifatturiero**” si intendono le attività ricadenti nei settori ATECO sezione C;
- per “**artigianato**” si intendono le imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane;
- con “**start up**” si intendono le iniziative imprenditoriali che hanno avviato l’attività entro e non oltre i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda ai sensi del Fondo Microcredito FSE;
- nella categoria del “**commercio di prossimità**” si intendono le attività commerciali di cui all’art. 1 comma 3, lettere d) ed f) della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e coerenti con il perseguimento degli obiettivi delineati dalla stessa Legge. Detti esercizi devono essere localizzati nelle aree urbane, rurali e montane allo scopo di favorire la crescita di attività commerciali che integrino e valorizzino la qualità sociale delle città e dei piccoli comuni e la loro rivitalizzazione e riqualificazione, la loro attrattività, vivibilità e sicurezza, nonché evitare lo spopolamento dei piccoli comuni e mantenere un’offerta adeguata. Ai sensi dell’art.4 c.2 del DLG 114/98 non rientrano fra gli esercizi di vicinato le farmacie, i tabacchini, i distributori di carburante;
- per “**investimenti innovativi, tecnologie dell’informazione e della comunicazione**” si intendono:
  - a) realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica

delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

- b) realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
- c) realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- d) realizzazione o acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b), e c);
- e) acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive;
- f) realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- g) realizzazione o acquisizione di impianti destinati al riciclo delle acque di processo;
- h) realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica, da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti eolici).

In ogni caso per investimento innovativo si intende il macchinario inteso come sistema completo senza distinzione della componente elettronica e/o di software.

## **Art. 2 – Soggetti Beneficiari**

Nel rispetto di quanto indicato nell'art.1 e nel successivo art.4, possono beneficiare degli interventi del Fondo MICROCREDITO FSE le imprese costituenti o costituite da destinatari che per aspetti soggettivi (nuovi imprenditori, soggetti a rischio di esclusione sociale, soggetti svantaggiati, donne, ecc.) non trovano riscontro e ausilio sui mercati finanziari nazionali e regionale. I soggetti beneficiari sono individuati in coerenza con gli Assi prioritari del POR FSE Sardegna 2007-2013 che concorrono al finanziamento del Fondo Microcredito FSE: Asse II – Occupabilità e Asse III – Inclusione sociale.

In particolare l'Azione sarà rivolta ai beneficiari di volta in volta individuati nell'Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del Fondo.

## **Art. 3 – Casi di esclusione**

I casi di esclusione delle domande di accesso al Fondo verranno dettagliati negli Avvisi pubblicati. Come previsto dai Regolamenti comunitari vigenti, sono comunque escluse le imprese operanti nei seguenti settori:

- pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- industria carbonifera cui al Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- imprese operanti nelle attività connesse con la produzione primaria dei prodotti agricoli;
- imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, così come definiti all'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, nei seguenti casi:
  - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato delle imprese interessate;
  - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Sono altresì escluse:

- le attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco (ATECO 2007, Sezione R divisione 92);
- le attività di organizzazioni associative previste dall'ATECO 2007, Sezione S divisione 94
- aiuti a attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- ulteriori aiuti esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (v. art. 1 del Regolamento);
- le imprese uniche già costituite ai sensi dell'art.3 che abbiano ricevuto, nell'arco di tre esercizi finanziari, altro contributo comunitario, nazionale o regionale in regime *de minimis*, che, cumulato a quello richiesto, superi la soglia massima prevista da tale regime pari a Euro 200.000,00. Sono altresì esclusi dall'accesso ai finanziamenti del Fondo coloro che abbiano già usufruito di un precedente intervento a valere sul Fondo Microcredito FSE e non lo abbiano ancora estinto. L'esclusione opera anche nel caso in cui il medesimo proponente abbia avuto accesso al Fondo Microcredito FSE in diversa veste di beneficiario (titolare di altra ditta, socio di altra società o cooperativa, ecc.).

#### Art. 4 – Settori di Attività Economica

Sono da considerarsi prioritarie, in coerenza con quanto previsto dal Piano Operativo, le attività che rientrano nelle seguenti categorie:

- turismo (alloggio, ristorazione, servizi);
- servizi sociali alla persona (ATECO 2007 SEZIONE Q 88);
- tutela dell'ambiente;
- ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione);
- risparmio energetico ed energie rinnovabili;

- servizi culturali e ricreativi (servizi culturali ATECO 2007 SEZIONE R 90 E 91; servizi ricreativi ATECO 2007 SEZIONE R 93.2);
- manifatturiero (ATECO SEZIONE C);
- servizi alle imprese (incluse le consulenze di tipo gestionale, scientifico e tecnico);
- commercio di prossimità;
- artigianato (imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane).

#### Art. 5 – Spese Ammissibili

Sono ammissibili al finanziamento, conformemente alle finalità previste dal Fondo Sociale Europeo, di cui al Regolamento (CE) 1081/2006, dal POR Sardegna 2007-2013 e coerentemente con la normativa comunitaria in materia di strumenti di ingegneria finanziaria, le spese afferenti ai progetti presentati coerentemente con le indicazioni fornite dagli artt. 2, 3, 4, 5 delle presenti Direttive, tra cui :

- le spese di funzionamento e di gestione, le spese per l'occupazione di nuove risorse umane e le spese generali conseguenti all'avvio di una nuova iniziativa imprenditoriale o alla realizzazione di un nuovo investimento nell'ambito di iniziative esistenti;
- le spese per risorse umane inerenti oneri e retribuzioni sono ammissibili solo qualora su quella risorsa umana non siano già stati concessi sgravi contributivi (es.: Legge 407/90, Legge n.68/99), o bonus assunzionali in base a leggi nazionali o regionali o a progetti a finanziamento statale e/o regionale (es.: Progetto A.R.C.O), nel periodo di durata del finanziamento affinché non sussistano delle sovrapposizioni di finanziamento per la medesima unità lavorativa;
- le spese per **investimenti fissi** limitatamente a macchinari, impianti, attrezzature, mezzi mobili, opere murarie per adeguamento e messa a norma degli opifici, direttamente connesse all'attività d'impresa.

Si rammenta che sono **escluse** dal finanziamento le spese relative a mezzi di trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano il trasporto di merci su strada per conto terzi. L'acquisto di autovetture/ automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all'attività d'impresa.

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento CE 1080/2006 e art. 11.2 del Regolamento CE 1081/2006, sono **altresì escluse** le seguenti tipologie di spese:

- gli interessi passivi;
- l'imposta sul valore aggiunto recuperabile.

Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

#### Art. 6 – Caratteristiche del Finanziamento

I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzano come di seguito indicato:

Entità:                           importo minimo:   Euro 5.000,00  
  importo massimo:   Euro 25.000,00



Durata massima: 60 mesi

Tasso: 0%

Tasso di mora: in caso di ritardato pagamento, si applica al Destinatario un interesse di mora pari al tasso legale.

Rimborso: in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza sei mesi dalla stipula del contratto (**18 mesi** per le imprese costituenti all'atto della presentazione della domanda).

Modalità di pagamento: rimessa diretta con addebito sul conto corrente.

Garanzie: al momento dell'istruttoria della domanda di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società a responsabilità limitata e per le cooperative a responsabilità limitata alle quali potranno essere richieste garanzie, di tipopersonale, anche collettive (parziali o in solido). Le S.r.l. / S.c.a.r.l. dovranno obbligatoriamente compilare il riquadro relativo alle garanzie, sia nel caso di imprese esistenti che non, data la natura giuridica che ne implica la necessità.

Considerata la tipologia dei beneficiari dell'azione e le condizioni di concessione previste (tasso zero), il microcredito erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento "de minimis" (n. 1407/2013). Ai sensi di tale Regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) l'intero importo erogato.

#### **Art. 7 – Presentazione delle domande**

Le domande di accesso al Fondo potranno essere presentate secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sui principali quotidiani isolani su base regionale e sui siti della Regione Autonoma Sardegna, della SFIRS SpA e sul portale Sardegna Lavoro.

**I soggetti interessati presentano la domanda, a pena esclusione, in formato elettronico, tramite la modulistica, Allegato A "Domanda di finanziamento" e rispettivi allegati, la quale verrà resa disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)) e della SFIRS S.p.A ([www.SFIRS.it](http://www.SFIRS.it)).**

La compilazione della domanda e la relativa documentazione allegata obbligatoria di cui al presente articolo deve essere compilata, **pena esclusione**, da parte del 100% della compagine societaria. Infatti in caso di società dovranno essere inseriti i diversi proponenti e sarà obbligo allegare i documenti specificati nel presente articolo per ogni singolo proponente.

La stampa della Domanda di finanziamento e i rispettivi allegati, debitamente firmata dal titolare o legale rappresentante, deve essere inviata alla SFIRS SpA, **pena esclusione**, entro i sette giorni successivi all'invio telematico, esclusivamente a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere con avviso di ricevimento, o posta certificata al seguente indirizzo:





Fondo Microcredito FSE

c/o SFIRS S.p.A.

Via Santa Margherita, 4 – 09124 Cagliari

o posta certificata (PEC) con firma digitale all'indirizzo

[sfirs@legalmail.it](mailto:sfirs@legalmail.it)

La stampa della Domanda di finanziamento e rispettivi allegati dovranno essere corredati da tutta la documentazione obbligatoria elencata al presente articolo.

Nello specifico la documentazione obbligatoria e a pena di esclusione da allegare alla domanda di finanziamento è la seguente, nel senso che la mancanza anche di un solo allegato determina esclusione della domanda.

**PER L'IMPRESA ESISTENTE:**

- Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti proponenti;
- Copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
- Copia del certificato di vigenza in corso di validità o Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del certificato di vigenza in corso di validità<sup>1</sup>
- Atto costitutivo e statuto vigente (ad eccezione delle ditte individuali);
- Dichiarazione dei redditi dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) degli ultimi due anni oppure Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i attestante l'assenza di redditi (Allegato 4);
- Dichiarazione dei redditi dell'impresa beneficiaria degli ultimi due anni;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio "impresa esistente" (Allegato 2);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio su eventuali agevolazioni concesse in regime "de minimis" (Allegato 3);
- Copia del titolo di disponibilità dell'immobile aziendale;

---

<sup>1</sup>E' necessario comprovare l'assolvimento degli oneri di segreteria mediante l'apposizione del bollo; in alternativa, è necessario fornire idonea attestazione dell'assolvimento degli oneri predetti in via telematica.



- Elenco dettagliato e/o preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, macchinari e attrezzature da acquistare;
- Scheda di monitoraggio PO Sardegna FSE 2007/2013 per ciascun proponente (titolare e/o soci) (Allegato 1);
- Modulo Antiriciclaggio (Allegato 5).

#### PER L'IMPRESA NON ESISTENTE:

- Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dei soggetti proponenti;
- Dichiarazione dei redditi dei soggetti, persone fisiche, proponenti (titolare e/o soci) degli ultimi due anni oppure Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i attestante l'assenza di redditi (Allegato 4);
- Elenco dettagliato e/o preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti, macchinari e attrezzature da acquistare;
- Scheda di monitoraggio PO Sardegna FSE 2007/2013 per ciascun proponenti (titolare e/o soci) (Allegato 1);
- Modulo Antiriciclaggio (Allegato 5).

#### E ogni altra documentazione che il Soggetto Proponente ritenga utile ai fini istruttori.

Per quanto riguarda le **società di capitali, costituite o costituende**, è fatto d'obbligo, **pena esclusione**, l'indicazione del garante.

Per quanto attiene i **soggetti extracomunitari** sarà necessario presentare copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Dlgs. 286/98 s.m.i, ovvero copia della carta di soggiorno rilasciata ai familiari stranieri di cittadini comunitari, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30/2007.

L'allegato 4 "Dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di redditi" va obbligatoriamente compilato e presentato quando in uno degli ultimi due anni o in entrambi non è stata presentata alcunadichiarazione dei redditi

La SFIRS potrà comunque richiedere in sede di istruttoria ogni ulteriore documentazione e/o informazione dalla stessa ritenuta necessaria ai fini dell'analisi dell'istanza di finanziamento. Le domande risultate incomplete della eventuale documentazione integrativa oltre il termine indicato da SFIRS si intendono a tutti gli effetti decadute e la SFIRS ne dà tempestiva e motivata comunicazione al Soggetto Proponente.

Si fa presente, inoltre, che le FAQ costituiscono parte integrante dell'Avviso pubblico. Le FAQ, analogamente alla Guida alla compilazione della domanda sono disponibili online.

## Art. 8 – Istruttoria delle Domande

- 8.1. La SFIRS SpA registra in ordine cronologico le domande presentate in via telematica ed effettua l'istruttoria economico-finanziaria di tutte le domande validamente presentate e complete di tutta la documentazione necessaria e prevista negli avvisi, seguendo il medesimo ordine cronologico.
- 8.2. La SFIRS SpA trasmette periodicamente all'Autorità di Gestione un prospetto generale con allegato il modello istruttorio delle domande istruite, siano esse risultate ammissibili o meno al finanziamento.
- 8.3. L'Autorità di Gestione del POR FSE, avvalendosi della Segreteria Tecnica del Fondo, analizza e verifica le Relazioni Istruttorie pervenute e adotta la determinazione in merito alla concessione o il diniego del finanziamento nel termine massimo di 30 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al punto 2.

Gli atti predetti sono trasmessi dalla SFIRS SpA su supporto cartaceo ed informatico, secondo le specifiche tecniche indicate dall'Autorità di Gestione del POR FSE.

In nessun caso è prevista la formazione di graduatorie dei progetti per l'assegnazione dei finanziamenti.

## Art. 9 – Criteri di Selezione

I criteri di analisi dei progetti sono conformi ai "Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo" di cui all'art. 3.2.3 - altre tipologie di intervento, approvati dal Comitato di Sorveglianza responsabile per il POR FSE il 16 maggio 2008.

Nello specifico, i criteri di analisi si articolano come segue:

Criteria	Sub criteria	Punteggio	
<b>Contenuto del progetto imprenditoriale</b>	Validità tecnico-economica e finanziaria del progetto	Non adeguato = 0	Adeguato = 40
	Coerenza e fattibilità del progetto rispetto ai settori prioritari individuati	Non coerente = 0	Coerente = 40
	Coerenza e fattibilità del progetto rispetto agli aspetti oggettivi del progetto in linea con il Piano Operativo (investimento a carattere innovativo, attività di integrazione sociale, start-up)	Non coerente = 0	Coerente = 20

Il punteggio minimo da raggiungere affinché il progetto sia considerato finanziabile è di 60/100, di cui 40 punti derivanti dalla validità tecnico-economica e finanziaria dello stesso.



I progetti finanziabili saranno ammessi a finanziamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine cronologico di istruttoria.

#### Art. 10 – Concessione del Finanziamento ed Obblighi del Destinatario

La SFIRS, ricevute le determinate di ammissione / non ammissione al finanziamento da parte dell'Autorità di Gestione, entro 20 giorni, predisporrà:

- nel caso di non ammissione, le comunicazioni motivanti l'esclusione dai benefici del Fondo;
- nel caso di ammissione, l'atto di notifica della concessione, contenente l'importo del finanziamento concesso e tutte le condizioni contrattuali deliberate

Il provvedimento di notifica della concessione dovrà prevedere per il beneficiario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- per le imprese costituenti, le stesse dovranno costituirsi entro 90 giorni dalla determina di concessione del finanziamento ed avviare l'attività entro i successivi sei mesi, fatta salva la possibilità di concordare una proroga previa dimostrazione di comprovati motivi ostativi;
- per le imprese di nuova costituzione ed inattive le stesse dovranno avviare l'attività entro 6 mesi dal provvedimento di concessione;
- **per le imprese esistenti:** compilare la dichiarazione allegata all'Avviso nella quale lo stesso attesti che gli aiuti *de minimis* complessivi ricevuti nell'arco di tre esercizi finanziari comprensivo dell'esercizio in corso e dei due precedenti, non eccedano la soglia stabilita all'art. 3, comma 2 del Regolamento UE 1407/2013, pari a Euro 200.000;
- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- adempiere all'invio delle comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione di rapporti di lavoro ai servizi competenti, secondo quanto definito dal Decreto Interministeriale del 30 Ottobre 2007;
- adempiere alle disposizioni dell'art. 17 della L.68/98 e s.m.i. o attestazione di non assoggettabilità ai sensi della L. n. 247 del 24.12.2007;
- presentare annualmente il certificato di vigenza;
- presentare annualmente la dichiarazione dei redditi;
- assolvere agli obblighi in materia di informazione e pubblicità degli interventi del POR FSE presenti nel Contratto di finanziamento;
- mantenere nell'attivo dell'impresa e nell'unità operativa del beneficiario, per tutta la durata del finanziamento, i macchinari, gli impianti, le attrezzature oggetto dell'iniziativa finanziata, nonché la localizzazione nel territorio regionale.

Ai sensi dell'articolo 44-bis del DPR 445/2000, (introdotto dall'art. 15, comma 1, lettera d), della legge 183/2011) le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) sono acquisite d'ufficio dalla SFIRS.

Il beneficiario dovrà altresì attenersi ai seguenti obblighi:



- rendersi disponibile, fino a 3 (tre) anni successivi alla chiusura del programma (2019) a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi per la Regione Sardegna, lo Stato Italiano e l'Unione Europea;
- mantenere la contabilità separata riferita al finanziamento percepito tale da consentire che le spese relative al progetto oggetto del microcredito siano facilmente riscontrabili da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'effettuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla SFIRS e/o dalla Regione Autonoma Sardegna entro i termini fissati.

#### **Art. 11 – Tutoraggio**

*In considerazione dello stato di attuazione del Fondo e della tempistica di implementazione dello stesso, il Tutoraggio non è incluso nelle presenti Direttive di Attuazione. La Regione si riserva di prevedere eventuali servizi di tutoraggio e supporto attraverso differenti strumenti attuativi qualora risultasse necessario.*

#### **Art. 12 – Erogazione del Finanziamento**

L'erogazione del finanziamento avverrà tramite bonifico bancario in un'unica soluzione successivamente alla stipula del contratto.

#### **Art. 13 – Incasso e recupero del Finanziamento**

La SFIRS provvederà all'incasso delle rate di rimborso del finanziamento erogato, ripristinando la disponibilità del Fondo per nuove operazioni di finanziamento.

Nel caso di inadempienza da parte dei beneficiari, la SFIRS SpA, dovrà curare e porre in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. Nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, nel caso di fallimento dell'attività imprenditoriale finanziata o nei casi in cui per eventi di natura particolare o generale lo ritenga opportuno e necessario, porterà la pratica all'attenzione dell'Autorità di Gestione informandola in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio della procedura di revoca dei finanziamenti concessi e formulando una proposta in merito. L'Autorità di Gestione provvederà ad avviare le opportune azioni di recupero del credito, in coerenza con quanto previsto dall'Addendum all'Accordo di Finanziamento – procedura per il recupero e riscossione dei crediti in applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/33 del 24.6.2011 e successive modifiche.



#### Art. 14 – Monitoraggio e verifiche

La SFIRS SpA assicura per la durata del finanziamento la verifica delle spese finanziate e sostenute, la verifica del rispetto degli obblighi assunti dal destinatario all'atto della concessione del finanziamento e qualsiasi altra verifica che riguardi aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici in conformità alle necessità dell'Autorità di Gestione. La SFIRS SpA assicurerà inoltre la verifica, conservazione e custodia dei seguenti documenti, necessari al corretto monitoraggio dell'operazione rispetto alla normativa applicabile ai Fondi Strutturali:

- domande di finanziamento presentate dai destinatari finali complete della documentazione di supporto (business plans, budget previsionali, altre informazioni richieste dal Soggetto Gestore tramite il modulo di presentazione della domanda);
- dichiarazioni rilasciate dai destinatari in merito agli aiuti *de minimis* percepiti;
- atti di concessione del finanziamento sottoscritti dal destinatario e relative condizioni contrattuali.

Assicura, inoltre, la verifica della documentazione probatoria dell'effettivo utilizzo dell'investimento concesso al destinatario per gli scopi indicati dallo stesso nella domanda di finanziamento e nel Business Plan presentato attraverso le verifiche in loco svolte secondo il Piano dei Controlli concordato con la Regione.

#### Art. 15 – Revoca

L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel contratto determina la revoca del finanziamento e l'avvio della procedura di recupero dello stesso.

Cagliari, 04 agosto 2014

Regione Autonoma Sardegna  
Autorità di Gestione del POR FSE  
Dott. Eugenio Annicchiarico

SFIRS SpA  
Il Project Manager  
Dott. Gavino Pinna